



2020 DE 30-12
COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo

Reg. Gen. 680
n° 680
del 15 DIC. 2020

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - PERSONALE**

N° 429 DEL 09 DIC 2020

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020

Richiamato la determina sindacale n.35 del 13.11.2020 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

Visto lo statuto comunale;

Visto il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa"
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018
- in data 31.12.2019 è stato sottoscritto il CCDI 2019/2021;

Visto il comma 236 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1/1/2016, in conformità al quale: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 che dispone: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato ...omissis";*

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che recita *"(...)Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Rilevato che deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;

Dato atto che il Comune di Lascari:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2019 e che è stato approvato il bilancio preventivo dell'anno 2020 in data 30/05/2020 nel quale è previsto il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;
- nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Considerato che l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;

Considerato che ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.";

Evidenziato che, con la Circolare n. 30/2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ammesso la possibilità di computo delle progressioni economiche orizzontali nel fondo del salario accessorio sia al costo storico con il finanziamento dei successivi aumenti contrattuali tramite le risorse del bilancio dell'Ente sia al costo attuale con l'incremento delle risorse del salario accessorio al fine di finanziare dal bilancio gli aumenti contrattuali;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 67 comma 1 e 2 lett. b) le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio e le "differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali" e che "tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";

Preso atto che la differenza tra il costo imputato alle progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 ed il costo attuale degli sviluppi economici delle progressioni è pari ad Euro 2.197,91 e che tale importo viene integrato al fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018;

Ricordato che articolo 32 comma 7 del CCNL 22.1.2004 prevede un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a "0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10" (alte professionalità);

Evidenziato altresì che l'ARAN con Parere RAL297 afferma che "nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque, per ora, essere destinate ad altre finalità. Sugeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall'anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema." e che il CCNL 31.7.2009 all'art. 7 comma 1 lett. e) aveva demandato al contratto successivo le "modalità di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse accantonate in applicazione dell'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, ove le stesse non siano già state impiegate per il finanziamento dell'istituzione delle alte professionalità";

Preso atto che nell'importo unico consolidato di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali confluisce "l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità";

Dato atto che la Circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato identificava le risorse per le alte professionalità come risorse ancora da destinare indicando di "sottoporre a certificazione il contratto integrativo lasciando chiaramente identificate, nella presente sezione, le quote ancora da regolare e rinviate ad una negoziazione successiva";

Ritenuto che le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 seppur erroneamente non riportate nella costituzione del fondo del salario accessorio dell'anno 2017 dovessero far parte dell'importo unico consolidato di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 e come tali essere accantonate e rinviate alla successiva negoziazione;

Evidenziato altresì che tale importo unico consolidato resta confermato anche per gli anni successivi;

Tenuto conto che nell'anno 2019 l'Ente non è stato soggetto a trasferimento di personale per effetto di delega di funzioni;

Considerato che alla data del 31.12.2015 erano presenti in servizio n. 49 unità di personale comprensive dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, e che per effetto dell'art.67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, nel 2019 le risorse stabili del fondo sono state incrementate di Euro 83,20 per ogni unità;

Dato atto che:

- sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 pari ad Euro 6.000,00 relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, d.lgs. 50/2016);
- Dato atto che nell'anno 2019 è cessato un dipendente in possesso di retribuzione individuale di anzianità e che la quota non corrisposta, pari ad Euro 679,68, confluisce nel fondo di cui all'art. 67, comma 2 lett. d), CCNL 21.5.2018;
- Dato atto che sono previste risorse derivanti da specifiche disposizione di legge di cui all'art.67 c.2 lett. c), CCNL 21.5.2018 per Euro 1.182,37;
- Dato atto che sono previste risorse per messi notificatori all'art.67 c.2 lett. f), CCNL 21.5.2018 per Euro 500,00;

Dato atto che, con Deliberazione n. 115 del 04.12.2020 la Giunta Comunale ha autorizzato all'inserimento delle risorse variabili di cui all'art. 67 commi 4 e 5 del CCNL 21.5.2018 ed in particolare sono state stanziare:

- ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. c) risorse pari ad Euro 16.001,03 volte a finanziare il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/05/2020 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020-2022;

Considerato che le somme stanziare negli appositi capitoli del suddetto bilancio di previsione sono entro i limiti delle spese del personale previsti dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;

Rilevato che ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 le risorse del salario accessorio anche se stanziare tramite questo atto di determinazione e ad ogni titolo impegnate non possono superare l'equivalente importo dell'anno 2016;

Preso atto che le somme ai fini della quantificazione del limite delle risorse del salario accessorio dell'anno 2016 sono pari ad Euro 123.460,74 così suddivise:

- fondo del salario accessorio di parte stabile dell'anno 2016 pari ad euro 58.403,60 (al netto progressione personale ATA e risorse per le alte professionalità non utilizzate);
- risorse non soggette al limite per incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs50/2016, per euro 6.000,00;
- recupero evasione ICI per l'anno 2016 pari ad euro 2.600,00
- integrazione del fondo ex art. 15 c. 5 per l'anno 2016 pari ad euro 15.763,08
- indennità di posizione e di risultato negli enti privi di dirigenza per l'anno 2016 pari ad euro 46.694,06;

Dato atto che tra le fonti di finanziamento variabili non soggette al limite nel 2016 erano previsti risorse per specifiche disposizioni di legge per la somma complessiva di Euro 17.600,00 di cui incentivi per funzioni tecniche per Euro 6.000,00;

Considerato che già nell'anno 2019 sono state stanziare somme incluse nel limite del salario accessorio per retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative pari ad Euro 6.138,59 e che tali risorse sono state interamente prelevate dalle risorse assunzionali, al fine del rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di costituire il fondo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali 21/05/2018 per un totale di Euro 89.041,39, come da allegato alla presente Determinazione che è parte integrante del presente atto;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 *come rideterminato ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26*;
4. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2020/2022, esercizio 2020, ed afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziare e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio;
5. Di trasmettere copia della presente, unitamente al prospetto allegato, al Revisore del Conti, alle OO.SS e alle RSU aziendali.

Il Responsabile dell'Area
Francesco Ippolito

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria -

(comma 11 art.6 legge 15 Maggio 1997 n°127 e successive modifiche ed integrazioni, recepito con L.R. n°23 del 7 settembre 1998)

Lascari

09/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. C. Morici

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Lascari per 15 giorni consecutivi a decorrere

dal 15 DIC. 2020.

Lascari, li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale Capo



COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2020

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

| FONDO DI PARTE STABILE | | | |
|---|--|---|-------------|
| Norma di riferimento | Norma | Descrizione | Importo |
| Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018 | L'importo dell'anno 2018 del Fondo del salario accessorio è costituito dalle risorse minime annuali di cui al box 1 del Bilancio Stabilito dall'art. 11, comma 1 del CCNL del 21.5.2018, rilevate all'anno 2017, come certificate dal collaudo dei conti di bilancio, e quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche, relative alla parte funzionale, e quote di bilancio di importo di cui all'art. 11, comma 1, lettere b) e c) del CCNL del 21.5.2018. | Fondo di parte stabile | € 58.403,60 |
| Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018 | Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuo delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del CCNL del 21.5.2018, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2017, e quota in quota relativa alla differenza tra l'importo di cui al presente comma e l'importo del 2017, nei limiti della quota professionale. | Risorse di cui all'art. 32 del CCNL del 21.5.2018 e quota professionale non stabilita | € - |
| Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018 | L'importo di cui al presente comma è pari a Euro 43,20 per unità di personale in servizio, del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, e decorre dal 31.12.2015 e il valore dell'anno 2019. | Incremento del valore accessorio CCNL 21.5.2018 | € 4.076,80 |
| Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018 | L'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 34, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli incrementi determinati alle posizioni funzionali, con esclusione, con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi, e con esclusione del personale di carriera della medesima categoria. | Differenza tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni | € 2.197,91 |
| Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 | L'importo corrispondente alle sostituzioni, in mancanza di un fondo, e degli assegni ad persone non più coperti dal presente contratto del servizio, calcolati in base al tredicesimo mensilità, l'importo confluisce nel Fondo del salario accessorio, con il valore di cui al presente comma, in ragione di anno. | Risorse assenti al personale in servizio | € - |
| Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018 | Risorse provenienti dalle quote di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo. | Risorse di cui al comma 1, lettera a) | € - |
| Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018 | Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, o fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti del Fondo previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 1, della legge n. 205/2017. | Costo storico del personale trasferito a seguito di delega di funzioni | € - |
| Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018 | L'importo corrispondente a stabili riduzioni di personale, con l'importo di cui al presente comma, in ragione di anno. | Riduzione stabile del Fondo del salario accessorio a seguito di stabili riduzioni di personale | € - |
| Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018 | Integrazione del Fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche del personale, di cui al presente comma, in ragione di anno. | Integrazione del Fondo per aumento del personale | € - |
| Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018 | Integrazione del Fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche del personale, di cui al presente comma, in ragione di anno. | Integrazione del Fondo per aumento del personale | € - |
| Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018 | Integrazione del Fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche del personale, di cui al presente comma, in ragione di anno. | Integrazione del Fondo per aumento del personale | € - |
| Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2017 | Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. | Riduzione delle risorse stanziate nel 2017 per la Posizioni Organizzative negli Enti con la dirigenza | € - |
| Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018 | Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, o fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti del Fondo previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 1, della legge n. 205/2017. | Riduzione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni | € - |
| Art. 6-bis D.Lgs. 165/2001 | In caso di esternalizzazione dei servizi le amministrazioni interessate provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione del fondo della contrattazione in misura corrispondente, ferma restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale. | Riduzione per esternalizzazione di servizi | € - |

COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2020

Allegata alla Determina di Costituzione del fondo

| | | | |
|--|--|---|--------------------|
| Art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. 165/2001 | Recupero delle somme indebitamente corrisposte | Riduzione del fondo per le somme indebitamente corrisposte nei salari accessori degli anni precedenti | E |
| Art. 7 comma 3 lett. u) | Riduzione delle risorse stabili per l'incremento delle risorse a disposizione per l'Istituto delle Posizioni Organizzative | Somme ridotte in sede di contrattazione decentrata | E |
| Altre riduzioni | | | E |
| TOTALE FONDI DI PARTE STABILE | | | € 64.671,31 |

| FONDO DI PARTE VARIABILE | | | |
|--|---|--|---------------|
| Norma di riferimento | Descrizione | Ricaricamento | Somma |
| Art. 57 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018 | Risorse derivanti dall'implicazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997, come attuata con il contratto quadro stipulato dall'art. 15 comma 1 lett. d) del CCNL del 1999, come modificato dall'art. 4 comma 4 del CCNL del 5.10.2001. | Contributi previdenziali e assistenziali versati dalla Consobal, in base alle convenzioni con i soggetti pubblici in cui l'ente pubblico dell'azienda per il lavoro pubblici non è stato | E |
| Art. 57 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018 | Risorse conseguite e certificate in attuazione dell'art. 16 comma 4 e 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. | Risultanti da gestione | E |
| Art. 57 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 | Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzare secondo quanto previsto dalla medesima disposizione di legge. | Accettivi funzioni speciali | E 5.000,00 |
| Art. 57 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 21 c. 5 ff. L. 662/1996, Art. 59 c. 1 lett. ff. D.Lgs. 446/1997 | Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzare secondo quanto previsto dalla medesima disposizione di legge. | Recupero gestione | E 1.182,37 |
| Art. 57 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 | Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzare secondo quanto previsto dalla medesima disposizione di legge. | | E |
| Art. 57 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 9 comma 6 D.L. 90/2016 | Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzare secondo quanto previsto dalla medesima disposizione di legge. | Contributi previdenziali e assistenziali | E |
| Art. 57 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 1 comma 1091 L. 145/2018 | Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzare secondo quanto previsto dalla medesima disposizione di legge. | Incentivi recuperati | E |
| Art. 57 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018 | Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzare secondo quanto previsto dalla medesima disposizione di legge. | | E 679,68 |
| Art. 57 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018 | Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzare secondo quanto previsto dalla medesima disposizione di legge. | Somme su cui versati contributi previdenziali | E |
| Art. 57 comma 2 lett. f) CCNL 21.5.2018 | Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzare secondo quanto previsto dalla medesima disposizione di legge. | Interessi maturati | E 500,00 |
| Art. 57 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018 | Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzare secondo quanto previsto dalla medesima disposizione di legge. | Risorse per il personale in cassa integrazione | E |
| Art. 57 comma 2 lett. h) CCNL 21.5.2018 | Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzare secondo quanto previsto dalla medesima disposizione di legge. | | E |
| Art. 57 comma 2 lett. i) CCNL 21.5.2018 | Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzare secondo quanto previsto dalla medesima disposizione di legge. | Integrazioni | E |
| Art. 57 comma 2 lett. l) CCNL 21.5.2018 | Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzare secondo quanto previsto dalla medesima disposizione di legge. | Integrazioni di personale a seguito di licenziamenti | E |
| Art. 57 comma 2 lett. m) CCNL 21.5.2018 | Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzare secondo quanto previsto dalla medesima disposizione di legge. | Risorse su cui versati contributi previdenziali | E |

COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2020

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

| | | | | |
|---|--|---|---|-----------------|
| Art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018 | In sede di costituzione del fondo, con riferimento alle voci di parte variabile, l'ente deve verificare se il costo di gestione del fondo è superiore al costo di gestione del fondo stesso, in caso contrario il costo di gestione del fondo è pari a zero. | Incremento del fondo | € | - |
| Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018 | Integrazione del fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale. | Incremento del fondo per aumento della dotazione organica | € | - |
| Art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 21.5.2018 | Gli enti possono stanziare apposite risorse per il conseguimento di obiettivi specifici anche di miglioramento del fondo nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione a medio termine al fine di sostenere i costi oneri del personale e i costi del personale. | Incremento del fondo per stanziare risorse per obiettivi specifici obiettivi di | € | 13.301,03 |
| Art. 56 quater comma 1 lett. c) CCNL 21.5.2018 | Programmi di incentivazione per il personale e obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e sociale. | Incremento del fondo per | € | 2.700,00 |
| Art. 15 c. 4 e 5, d.l. 98/2011 | Piani di razionalizzazione e qualificazione della spesa. | Incremento del fondo per razionalizzazione per recupero risorse indebitamente erogate al personale. | € | - |
| Altre voci di parte variabile ricomprese nel limite dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 | | | € | - |
| Altre voci di parte variabile NON ricomprese nel limite dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 | | | € | - |
| TOTALE FONDO DI PARTE VARIABILE | | | € | 2.499,03 |